

Osservanza del divieto di fumo ed individuazione degli incaricati per la vigilanza presso il Dipartimento della Conoscenza

Nomina degli incaricati addetti alla vigilanza Determinazione n. 8 del 26/02/2018

Nomina degli incaricati, presso il Dipartimento della Conoscenza, di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo ed individuazione degli incaricati per la vigilanza nelle parti comuni del palazzo ubicato a Trento in via Gilli n. 3.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 8 DI DATA 26 Febbraio 2018

DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA

OGGETTO:

Nomina degli incaricati, presso il Dipartimento della Conoscenza, di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo ed individuazione degli incaricati per la vigilanza nelle parti comuni del palazzo ubicato a Trento in via Gilli n. 3.

RIFERIMENTO : 2018-D335-00014

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 6

IL DIRIGENTE GENERALE

- Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584, avente ad oggetto "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, avente ad oggetto "Modifiche al sistema penale";
- vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - avente ad oggetto "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", ed in particolare l'articolo 51 contenente disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- vista la Legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie", ed in particolare l'articolo 18 contenente disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori nei luoghi chiusi aperti al pubblico;
- visto il D.P.C.M. 23 dicembre 2003 - allegato 1 recante "Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo";
- vista la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995 recante "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";
- visto l'Accordo del 16 dicembre 2004 recante "Accordo tra il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3";
- vista la deliberazione giuntale n. 2713, del 31 ottobre 2002 avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti;

- vista la deliberazione giunta n. 487 del 7 marzo 2003 avente ad oggetto "Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 di data 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";
- vista la deliberazione giunta n. 853 del 23 aprile 2004 avente ad oggetto "Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 di data 31 ottobre 2002 (già modificata con deliberazione n. 487 di data 7 marzo 2003), avente ad oggetto: "Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per RIFERIMENTO : 2018-D335-00014

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 6

l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";

- vista la deliberazione giunta n. 1509 del 7 settembre 2015 avente ad oggetto "Atto organizzativo della Provincia - art. 12 bis della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 (l.p. 3 aprile 1997, n. 7 Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la circolare del Ministero Salute di data 17 dicembre 2004 recante ""Indicazioni interpretative e attuative per i divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- vista la circolare del Ministro della Sanità di data 28 marzo 2001 n. 4 avente ad oggetto "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- vista la circolare n. 3075PA del 3 novembre 2009 recante "Attività connesse al divieto di fumare / Modifica della modulistica";
- vista la circolare n. 2807PA del 12 marzo 2008 recante "Chiarimenti in merito alle contestazioni delle violazioni del divieto di fumare di cui all'art. 18 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13, nei confronti dei minori degli anni diciotto.";
- vista la circolare dell'Assessore alle Politiche per la salute di data 27 gennaio 2005;
- vista la circolare dell'Assessore alle Politiche per la salute di data 3 gennaio 2005;
- vista la nota del Servizio Polizia amministrativa provinciale del 13 febbraio 2017 (prot. n. 4275) nella quale, in risposta ad alcuni quesiti posti, è stato precisato che in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713, di data 31.10.2002, ciascun dirigente deve nominare i propri funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e riportarli sulla relativa cartellonistica;
- rilevato che nella citata nota è stato precisato come i nominativi degli incaricati da parte di ciascuna struttura, presente in un immobile, siano legittimati a contestare le eventuali infrazioni al divieto nei confronti di chiunque si trovi a transitare nelle parti comuni dell'immobile stesso;
- rilevato che nella citata nota del Servizio Polizia Amministrativa provinciale, di data 13 febbraio 2017 (prot. n. 4275), seguita dalla nota di data 4 gennaio 2018 (prot. n. 4697), è stato precisato che negli uffici provinciali non sussiste, allo stato attuale, un divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche (a differenza di quanto è stato diversamente disposto dall'articolo 8bis, comma 2, della legge provinciale sulla scuola che ha vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale e comunque in ogni contesto scolastico o ricreativo in presenza di alunni);
- osservato che nelle sopra citate note viene segnalato un parere (interpello n. 15/2013 con risposta del 24.10.2013) espresso dalla Commissione per gli Interpelli (istituita ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 81/2008 - Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, per rispondere a quesiti sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro), secondo la quale incomberebbe in capo al datore di lavoro l'onere di RIFERIMENTO : 2018-D335-00014

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 6

una puntuale valutazione dei rischi connessi all'uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7657, del 27.6.1996, avente ad oggetto "Individuazione dei soggetti datori di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, all'interno della Provincia Autonoma di Trento.",

la quale ha individuato nei dirigenti generali e nei dirigenti, preposti a strutture provinciali, i soggetti datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto legislativo 19 marzo 1996,

n. 242 (e successivamente dal vigente decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

- vista, al riguardo, una lettera inviata dalla Lega Italiana Antifumo-LAIF al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, dalla quale si evince che - sulla base di uno studio pubblicato sulla rivista European Addiction Research - è stato dimostrato che le sigarette di tabacco sono indubbiamente molto più pericolose rispetto le sigarette elettroniche tanto che queste ultime risultano per il 95% molto più sicure rispetto a quelle tradizionali di tabacco;

- ritenuto ciò nonostante, a tutela della salute dei lavoratori ed in attesa di ulteriori approfondimenti scientifici sull'argomento nonché di interventi legislativi in materia, di estendere, per quanto di propria competenza, il divieto di fumo all'interno del palazzo ubicato a Trento, in via Gilli n. 3, anche alle sigarette elettroniche e di stabilire che tale divieto sia rispettato anche nelle parti comuni del palazzo stesso;

- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. Recante "Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti",

DETERMINA

1. di confermare, per quanto esposto in premessa, il divieto di fumare in tutti i locali di pertinenza del Dipartimento della Conoscenza siti nell'immobile ubicato a Trento in via Gilli n. 3, parti comuni comprese;

2. di estendere il divieto di fumo di cui al precedente punto 1) anche alle sigarette elettroniche;

3. di nominare i Sigg. Alessandro Tuccio, assegnato al Servizio Istruzione e formazione secondo grado università e ricerca, e Maurizio Adami, assegnato al Servizio Infanzia e istruzione di primo grado, quali incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere all'accertamento, alla contestazione ed alla verbalizzazione delle violazioni amministrative, di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, nei locali dei dipendenti incardinati presso il Dipartimento della Conoscenza e strutture amministrative ad esso afferenti, sito a Trento in via Gilli n. 3 (comprese le parti comuni quali: corridoi; archivi; servizi igienici ed altri eventuali locali comuni di pertinenza) nei quali risulta affisso il cartello di divieto di fumo;

4. di dotare i Sigg. Alessandro Tuccio, assegnato al Servizio Istruzione e formazione secondo grado, università e ricerca, e Maurizio Adami, assegnato al Servizio Infanzia e istruzione di primo grado, del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Servizio per il personale di cui al punto 8) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2713 del 31 ottobre 2002, avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975, n. 584 Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative RIFERIMENTO : 2018-D335-00014

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 6

dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";

5. di incaricare i Sigg. Alessandro Tuccio, assegnato al Servizio Istruzione e formazione secondo grado, università e ricerca, e Maurizio Adami, assegnato al Servizio Infanzia e istruzione di primo grado, nel caso in cui non sia effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla sua notificazione, di redigere e presentare il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 689 del 1981;

6. di dare atto che i Sigg. Alessandro Tuccio, assegnato, al Servizio Istruzione e formazione secondo grado, università e ricerca, e Maurizio Adami, assegnato al Servizio Infanzia e istruzione di primo grado, nello svolgimento delle funzioni di cui al presente provvedimento, sono tenuti ad attenersi alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta provinciale n. 2713 del 31 ottobre 2002 e s.m. avente ad oggetto "Legge 11 novembre 1975,

n. 584 Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti";

7. di stabilire che i dipendenti di cui al precedente punto 1) sono tutti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo anche nelle parti comuni del palazzo ubicato a Trento, in via Gilli n. 3, quali nel dettaglio:

a) giroscale (tutto)

b) piano seminterrato (tutto)

c) piano rialzato (tutto);

8. di provvedere a far apporre i relativi cartelli riportanti il divieto di fumare negli uffici e negli spazi comuni menzionati ai precedenti punti 1) e 6), con indicazione dei nominativi dei dipendenti incaricati dal Dipartimento della Conoscenza quali responsabili dell'osservanza del divieto stesso;

9. di prendere atto che tutti i dipendenti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo all'interno del palazzo, parti comuni comprese, i cui nominativi verranno riprodotti nella relativa cartellonistica, saranno legittimati a contrastare le eventuali infrazioni al divieto nei confronti di chiunque si troverà a transitare negli ambienti comuni del palazzo.

RIFERIMENTO : 2018-D335-00014

Pag 5 di 6 CA

Num. prog. 5 di 6

Non sono presenti allegati parte integrante LA DIRIGENTE GENERALE

Livia Ferrario RIFERIMENTO : 2018-D335-00014

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 6